



UNICO

98

Persone fisiche

modello unificato compensativo
periodo di imposta 97

Fascicolo 1


MODELLO BASE PER LA DICHIARAZIONE E ISTRUZIONI

Sommario

I.	ISTRUZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO UNICO			
1	Le novità del modello di dichiarazione	3		
2	Le altre novità del modello UNICO	3		
3	Come è composto il nuovo modello	3		
4	La prima cosa da fare	4		
5	Come si utilizza il modello UNICO	4		
6	Come si compila	5		
7	Come si presenta la dichiarazione	6		
8	Quando si presenta	7		
9	I versamenti	7		
10	La compensazione per i contribuenti non titolari di partita Iva	8		
11	La compensazione per i titolari di partita Iva	8		
12	La rateizzazione	10		
II.	ISTRUZIONI GENERALI PER LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI			
R1	Le novità della dichiarazione dei redditi	11		
R2	Chi non è obbligato a presentare la dichiarazione	12		
R3	Altre istruzioni per la compilazione	13		
III.	COME SI COMPILA IL MODELLO DI DICHIARAZIONE			
R4	Frontespizio	15		
R5	Le scelte per la determinazione dell'8 e del 4 per mille dell'Irpef	16		
R6	Quadro RA - Redditi dei terreni	17		
R7	Quadro RB - Redditi dei fabbricati	20		
R8	Quadro RC - Redditi di lavoro dipendente e assimilati	23		
R9	Prospetto dei familiari a carico	24		
R10	Quadro RP - Oneri e spese	26		
R11	Quadro RN - Calcolo dell'Irpef	33		
R12	Quadro RV - Contributo al Servizio sanitario nazionale	37		
R13	Quadro RX - Indicazione dei dati del versamento e utilizzo dei crediti delle imposte e del contributo	40		
	APPENDICE			41

I FASCICOLI DEL MODELLO UNICO

La dichiarazione con il modello **UNICO** è composta di tre fascicoli:



I - ISTRUZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO UNICO

1. LE NOVITÀ DEL MODELLO DI DICHIARAZIONE

A partire da quest'anno il sistema di dichiarazione è completamente modificato. Le novità più importanti riguardano le persone fisiche titolari di partita Iva, molte delle quali, anziché presentare più dichiarazioni (740, Iva, 770) con scadenze diverse potranno presentarne una sola, con, in più, la possibilità di compensare fra loro imposte e contributi. Inoltre, poiché da quest'anno numerosi tributi e contributi (imposta sul patrimonio netto delle imprese, Ilor, Ccssn - c.d. "tassa sulla salute" -, Iciap, tassa sulla partita Iva) sono stati soppressi con l'introduzione dell'IRAP (la nuova imposta regionale sulle attività produttive), il nuovo modello contiene anche un prospetto per indicare i dati relativi all'acconto da versare per questo tributo.

Il vecchio modello 740 si trasforma così nel nuovo modello "unificato" e - per sottolineare la sua diversità da quelli del passato - assume anche un nuovo nome (**UNICO**, modello di dichiarazione **unificato** **compensativo**).

Per coloro che in passato utilizzavano solo il modello 740 base non ci sono, invece, particolari cambiamenti. Questi contribuenti si limiteranno a compilare il fascicolo base del nuovo modello, sostanzialmente analogo a quello utilizzato fino allo scorso anno.

2. LE ALTRE NOVITÀ DEL MODELLO UNICO

Un'altra importante novità riguarda le modalità di presentazione della dichiarazione. Il nuovo modello unificato, infatti, non può più essere presentato ai Comuni o spedito per raccomandata ai Centri di servizio, ma deve essere consegnato a un ufficio postale, a una banca convenzionata o a un Centro di assistenza fiscale (Caaf), che provvederanno a trasmetterne i dati per via telematica all'Amministrazione finanziaria. Questa innovazione consentirà di rendere molto più veloci sia i controlli che i rimborsi. Per la prima volta, inoltre, i versamenti potranno essere fatti anche mediante carte pagobancomat, assegni circolari o bancari. I contribuenti possono, infine, rateizzare fino a novembre il pagamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione e del Ccssn, compilando un'apposita casella del nuovo modello.

Nel seguito di queste istruzioni sono descritte le parti che compongono il modello UNICO e illustrate le loro modalità di compilazione. Per distinguere meglio le varie parti del modello, quelle che si riferiscono alla stessa imposta sono stampate con lo stesso colore. Inoltre, in questo fascicolo, per agevolare la "navigazione" tra le istruzioni, le parti che interessano particolari categorie di contribuenti sono evidenziate con propri segni distintivi:



titolari di partita IVA



**residenti all'estero
titolari di rendite
finanziarie o
investimenti esteri**

Per non appesantire il testo delle istruzioni, gli approfondimenti, gli esempi e i casi particolari sono raccolti in Appendici poste alla fine dei fascicoli.

Per aggiornamenti e altre informazioni è possibile utilizzare i siti del Ministero delle Finanze su Televideo (pagg. 389-398) e Internet (www.finanze.it), il telefono automatico 164.74 e i servizi di assistenza organizzati dalle Direzioni regionali delle entrate (vedere in Appendice alla voce "Servizi di assistenza telefonica").

3. COME È COMPOSTO IL NUOVO MODELLO

Il modello UNICO è composto di 3 fascicoli:

- un primo fascicolo "base" che serve per la dichiarazione dei redditi, ed è sostanzialmente analogo al vecchio 740 base, con un nuovo prospetto riepilogativo, contenente i dati del versamento e la scelta dell'utilizzo del credito a rimborso o in diminuzione dei successivi versamenti. Questo fascicolo riguarda *tutti i contribuenti*. I suoi quadri sono contrassegnati con la lettera R (redditi);

- un secondo fascicolo che contiene i quadri che devono essere compilati da coloro che possiedono alcuni tipi particolari di reddito quali, ad esempio, i redditi soggetti a tassazione separata, di capitale, ecc.. I quadri di questo fascicolo sono anch'essi contrassegnati con la lettera R;
- un terzo fascicolo che riguarda, salvo eccezioni, solo i titolari di partita Iva, e contiene:
 - una parte corrispondente al modello di dichiarazione Iva. I suoi quadri sono contrassegnati con la lettera V;
 - una parte corrispondente al modello di dichiarazione 770. I suoi quadri sono contrassegnati con la lettera S;
 - un quadro da utilizzare per dichiarare i dati relativi all'acconto IRAP, contrassegnato con la lettera I;
 - alcuni quadri da utilizzare per dichiarare redditi di lavoro autonomo, di impresa, ecc., contrassegnati con la lettera R.

L'elenco dei quadri contenuti nei 3 fascicoli con i colori usati per distinguerli è riportato nella seconda pagina di copertina.

4. LA PRIMA COSA DA FARE

La prima cosa che deve fare il contribuente è controllare, in base alla sua situazione fiscale, se è tenuto a presentare una o più delle dichiarazioni previste.

Se il contribuente non è titolare di partita Iva, deve controllare se è tenuto a presentare la dichiarazione consultando il paragrafo R2.



Anche nel caso in cui non vi è tenuto, il contribuente rimane però libero di presentare la dichiarazione dei redditi per far valere eventuali oneri sostenuti o detrazioni non attribuite oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta derivanti dalla dichiarazione presentata nel 1997 o da acconti versati nello stesso anno.

Se il contribuente è titolare di partita Iva deve, invece, verificare se è tenuto a presentare una o più delle seguenti dichiarazioni:

- redditi;
- Iva;
- IRAP;
- sostituti di imposta.

Nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi, dell'Iva, di quella dei sostituti di imposta e dell'IRAP sono indicati i contribuenti obbligati alla presentazione di ciascuna di queste dichiarazioni. Nella voce di appendice "Modello UNICO - casi particolari" sono raccolte le istruzioni per alcune ipotesi particolari come, ad esempio, quelle riguardanti i cosiddetti venditori "porta a porta" e chi si è avvalso del regime fiscale sostitutivo per le nuove iniziative produttive.



I contribuenti che nel 1997 hanno detenuto investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria devono, in ogni caso, presentare **la dichiarazione compilando il frontespizio e il modulo RW.**

5. COME SI UTILIZZA IL MODELLO UNICO

30

Contribuenti che possiedono solo redditi di lavoro dipendente, terreni o fabbricati

Questi contribuenti si limiteranno a compilare il fascicolo base del modello unico. Ad esempio, un lavoratore dipendente che possiede anche redditi di fabbricati, utilizzerà, oltre alle prime due pagine:

- il quadro RC, per indicare il reddito di lavoro dipendente o di pensione;
- il quadro RB, per indicare il reddito di fabbricati.

Questi contribuenti, non essendo interessati alle istruzioni che seguono, possono passare direttamente alla lettura del paragrafo 6.

5.2

Contribuenti titolari di partita IVA

Questi contribuenti devono compilare il fascicolo base del modello unico e gli eventuali quadri aggiuntivi contenuti nel 2° e 3° fascicolo contraddistinti dalla lettera R. Inoltre:

CONDIZIONE	TRIANGOLI DA COMPILARE (ALFABETTO)
tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva	i quadri Iva del modello UNICO (fascicolo n. 3, quadri V)
sostituti di imposta che hanno effettuato ritenute su redditi di lavoro dipendente ed assimilati, di lavoro autonomo, provvigioni e taluni redditi diversi ad un massimo di 10 soggetti	i quadri "Sostituti" del modello UNICO (fascicolo n. 3, quadri S)
tenuti a versare l'acconto IRAP	il prospetto IRAP del modello UNICO (fascicolo 3, quadro I)
tenuti a dichiarare trasferimenti da, per e sull'estero	modulo RW (fascicolo 2)



In pratica, il titolare di partita Iva che ha effettuato ritenute sui redditi sopra specificati nei confronti di non più di 10 soggetti presenterà il modello UNICO comprensivo dei quadri relativi: alla dichiarazione dei redditi; alla dichiarazione Iva (a meno che non sia esonerato); alla dichiarazione dei sostituti di imposta (modello 770); all'IRAP (se tenuto al versamento dell'acconto). Se, invece, ha effettuato ritenute nei confronti di più di 10 soggetti o su redditi diversi da quelli sopra specificati presenterà il modello UNICO senza i quadri relativi alla dichiarazione dei sostituti e poi, entro il 31 ottobre, questa dichiarazione con il tradizionale modello 770.



Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione unificata i contribuenti tenuti alla presentazione di due o più delle seguenti quattro dichiarazioni:

- * redditi;
- * IVA;
- * sostituti di imposta quando siano state effettuate ritenute nei confronti di non più di dieci soggetti ed in riferimento alle tipologie di ritenute precedentemente indicate;
- * dichiarazione IRAP, che assume una propria autonomia solo quando il contribuente non è tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi, ovvero quando è stato già presentato il Mod. 730.



Le singole dichiarazioni o i singoli quadri che compongono il modello UNICO devono essere inseriti nella busta senza alcuna forma di bloccaggio o cucitura.

6. COME SI COMPILA

Il modello è composto di due esemplari:

- originale per l'Ufficio;
- copia per il contribuente.

La compilazione va effettuata con la massima chiarezza (a macchina o a mano a carattere stampatello).

Si consiglia di compilare prima la copia ad uso del contribuente e poi l'originale per l'ufficio, in modo da poter correggere eventuali errori.

La "copia ad uso del contribuente" va conservata (oltre che per documentazione personale) per determinare l'importo degli eventuali acconti d'imposta da pagare nel 1998 e per "autocertificare" il proprio reddito.

Coloro che compilano la dichiarazione con strumenti informatici **devono** presentare un modello sintetico (denominato Mod. UNICO PC).

Il modello UNICO PC è quello che si ottiene stampando la dichiarazione mediante strumenti informatici in conformità alle specifiche tecniche approvate dall'Amministrazione finanziaria. È composto normalmente da una o più pagine stampate su fogli bianchi, contiene i dati anagrafici e contabili, la firma della dichiarazione e quelle per la scelta della destinazione dell'otto e del quattro per mille dell'Irpef. A garanzia della leggibilità delle informazioni contenute nel modello UNICO PC, il contribuente deve conservare copia della dichiarazione stampata sul modello normale.

Un'alternativa: il modello PC per gli informatizzati

Sul modello UNICO PC i soli dati che possono essere compilati a mano (oltre ovviamente alle firme) sono quelli relativi agli estremi di versamento.

I singoli fogli che compongono il modello devono essere inseriti nell'apposita busta senza alcuna forma di bloccaggio o rilegatura.

Si richiama l'attenzione sull'obbligo di indicare, in ogni caso, quali quadri sono stati compilati, barrando le corrispondenti caselle.



ATTENZIONE la dichiarazione deve essere sottoscritta dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale (ad es. il tutore).

7. COME SI PRESENTA LA DICHIARAZIONE

71

A chi si presenta

La dichiarazione, indipendentemente dal domicilio fiscale del contribuente, deve essere consegnata:

- ad un ufficio postale o ad una banca convenzionata, se compilata a mano o a macchina;
- esclusivamente all'ufficio postale, se stampata in formato PC;
- a un centro di assistenza fiscale (Caaf) che accetta di svolgere questo servizio di ricezione delle dichiarazioni.

La dichiarazione deve essere inserita nell'apposita busta, diversa a seconda del tipo di dichiarazione (manuale o PC). La dichiarazione, compilata a mano o a macchina, deve essere inserita nell'apposita busta in modo che il triangolo posto in alto a sinistra sul frontespizio corrisponda al triangolo posto sul fronte della busta e che siano visibili dalla finestra della busta stessa il tipo di modello, l'anno di presentazione, il nome, il cognome e il codice fiscale del contribuente. In caso contrario le banche e gli uffici postali non accetteranno la dichiarazione.

72

Dichiarazione presentata a banche e uffici postali

Il servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte degli uffici postali e delle banche è gratuito. Gli sportelli bancari possono accettare non più di cinque dichiarazioni per volta da ciascuna persona. Sia gli uffici postali che le banche convenzionate sono tenuti a rilasciare, anche se non richiesta, una ricevuta per ogni dichiarazione consegnata. Tale ricevuta deve essere conservata dal contribuente in quanto costituisce prova della presentazione della dichiarazione.

73

Dichiarazione presentata ai centri di assistenza fiscale

Il centro è tenuto a rilasciare al contribuente:

- entro il 31 luglio, copia della dichiarazione, contenente l'impegno a trasmettere in via telematica all'Amministrazione finanziaria i dati in essa contenuti;
- entro i 15 giorni successivi a quello in cui l'Amministrazione finanziaria ha comunicato l'avvenuta ricezione della dichiarazione, copia della relativa attestazione. Questa attestazione costituisce prova della avvenuta presentazione della dichiarazione.

Il centro di assistenza fiscale non riceve alcun compenso dallo Stato per l'attività di accettazione e trasmissione telematica delle dichiarazioni e può richiedere un corrispettivo per il servizio prestato.

74

Dichiarazione dei contribuenti non residenti

Questi contribuenti possono continuare a presentare la dichiarazione utilizzando il mezzo della raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione. In tal caso possono essere utilizzati anche modelli prelevati dai siti Internet conformi a quelli approvati con decreto, a condizione che rechino l'indicazione dell'indirizzo del sito e gli estremi del predetto decreto. La dichiarazione dei non residenti deve essere inserita in una normale busta di corrispondenza di dimensioni idonee a contenerla senza piegarla. La busta deve essere indirizzata al Ministero delle Finanze - 00100 Roma - ITALIA - e deve recare scritto, a carattere evidente:

- cognome e nome del contribuente;
- codice fiscale del contribuente;
- la dicitura "Contiene dichiarazione modello UNICO 98".



Per agevolare i non residenti, quest'anno è stato predisposto un apposito modello semplificato - UNICO 98 NR - riservato a coloro che posseggono esclusivamente reddito di immobili (terreni e/o fabbricati), o redditi di lavoro dipendente o di pensione. I contribuenti non residenti che si trovano in queste condizioni possono, a scelta, utilizzare il modello semplificato NR o il modello UNICO ordinario; gli altri contribuenti possono usare solo il modello ordinario.

8. QUANDO SI PRESENTA

Il modello UNICO 98 si presenta tra il 1° giugno e il 31 luglio 1998.

9. I VERSAMENTI

9.1 Termini e versamenti minimi

I versamenti risultanti dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto, ad eccezione di quelli dell'Iva, devono essere eseguiti:

- dal 1° maggio al 15 giugno senza alcuna maggiorazione;
- dal 16 giugno al 15 luglio con la maggiorazione dello 0,50 per cento.

Per le modalità di calcolo degli acconti vedere la voce "Acconti dovuti per l'anno 1998" nell'Appendice posta in questo fascicolo e le Istruzioni del prospetto IRAP (fascicolo 3°).

ATTENZIONE  I versamenti non vanno effettuati se gli importi a debito delle singole imposte da versare a saldo, al netto dell'eventuale maggiorazione, non superano ciascuno lire 20.000.

Per i versamenti relativi all'Iva, vedere le istruzioni contenute al punto 3 del paragrafo VI del fascicolo 3.

9.2 Contribuenti non titolari di partita Iva

Questi contribuenti, indipendentemente dal domicilio fiscale, devono effettuare i versamenti delle imposte e del Csn presso una qualsiasi banca autorizzata, utilizzando la tradizionale delega di pagamento con scritte di colore azzurro ovvero presso un qualsiasi ufficio postale o presso il concessionario della riscossione.

9.3 Contribuenti titolari di partita Iva



Questi contribuenti eseguono i versamenti delle imposte risultanti dalla dichiarazione (Irpef, IRAP, Ilor, Csn, imposta sul patrimonio netto delle imprese, imposte sostitutive, Iva), utilizzando la **nuova delega unica Mod. F24 che sostituisce la modulistica di conto fiscale**. Il versamento può essere effettuato presso gli uffici postali abilitati, gli sportelli di qualsiasi concessionario e presso le banche convenzionate.

Il modello di pagamento si compone di cinque sezioni. Nella colonna "importi a debito versati" di ogni sezione devono essere indicati i codici tributo o le causali tributo per i quali si effettua il versamento; nella colonna "periodo di riferimento" occorre indicare il periodo di riferimento nella forma: anno o mese/anno o anno/anno.

Le imposte ed il contributo risultanti dalla dichiarazione possono essere versati sia unitamente ai versamenti periodici da effettuarsi entro il 15 maggio, 15 giugno e 15 luglio sia separatamente da questi ultimi.

È possibile effettuare il versamento oltre che in contanti, anche con altri sistemi di pagamento. In particolare, è ammessa l'utilizzazione presso le banche di assegni bancari o circolari, a condizione che gli stessi siano di importo pari al saldo finale del modello di versamento e siano tratti dal contribuente a favore di sé stesso ovvero emessi a suo ordine e girati alla banca delegata. Presso i concessionari è ammessa l'utilizzazione di assegni circolari e di vaglia cambiali, emessi dalla Banca d'Italia, dal Banco di Napoli e dal Banco di Sicilia, di importo pari al saldo finale del modello di versamento. Il versamento può essere fatto anche con carta Pagobancomat presso gli sportelli del Concessionario dotati di terminali elettronici idonei ad eseguire operazioni di pagamento in circolarità interbancaria. Presso gli sportelli postali abilitati è ammesso l'utilizzo di assegni bancari su piazza e assegni circolari.

Nel caso in cui l'assegno risulti anche solo parzialmente scoperto o comunque non pagabile, il versamento si considera omesso.



Per informazioni inerenti il conto fiscale vedere in Appendice la relativa voce.

9.4 Contribuenti residenti all'estero



Questi contribuenti possono effettuare i versamenti anche presso una qualsiasi banca del luogo di residenza tramite bonifico in lire a favore di una banca nazionale con sede in Italia. In bonifico occorre indicare le generalità del dichiarante, il codice fiscale, la residenza all'estero, il domicilio in Italia, la causale e l'anno di riferimento del versamento.

Non è possibile effettuare i pagamenti tramite assegni.

10. LA COMPENSAZIONE PER I CONTRIBUENTI NON TITOLARI DI PARTITA IVA

La compensazione per questi contribuenti, che presentano solo la dichiarazione dei redditi, può essere effettuata alle stesse condizioni in vigore negli anni precedenti; pertanto per questi contribuenti il Csn rimane non compensabile con le imposte. Le relative istruzioni, sono contenute nel quadro RN (rigo RN22) e in Appendice, alla voce "Compensazioni tra Irpef e/o Ilor a debito o a credito per i contribuenti non titolari di partita Iva".

11. LA COMPENSAZIONE PER I CONTRIBUENTI TITOLARI DI PARTITA IVA

11.1 Quando si effettua



Le persone fisiche titolari di partita Iva possono, in base al D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, effettuare la compensazione tra i crediti e i debiti nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, Inps, Regioni) risultanti dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive, compilando gli appositi spazi del modello di pagamento F24. In particolare, per quanto riguarda i debiti contributivi, possono essere versate in modo unitario, in compensazione con i predetti crediti, le somme dovute all'Inps da:

- titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'Inps (artigiani, commercianti, pescatori autonomi, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, imprenditori agricoli a titolo principale, professionisti iscritti alla gestione separata lavoratori autonomi);
- datori di lavoro, committenti di lavoro parasubordinato e concedenti.

La compensazione può essere effettuata a partire da maggio sia in occasione dei versamenti periodici sia in occasione dei versamenti di imposte a saldo e in acconto.

Nel modello di pagamento, per ogni credito utilizzato in compensazione, occorre indicare: 1) nella colonna "importi a credito", l'ammontare del credito; 2) nella colonna "periodo di riferimento" il periodo d'imposta o contributivo cui si riferisce la dichiarazione dalla quale risulta il credito; 3) nella colonna "codice tributo" o "causale contributo", il codice o la causale con la quale si effettua il versamento a saldo dell'imposta o del contributo in relazione al quale è scaturito il credito.



ATTENZIONE Il modello di pagamento consente a tutti gli enti di venire a conoscenza delle compensazioni operate in modo da poter regolare le reciproche partite di debito e credito.

Il contribuente che opera la compensazione è perciò tenuto a presentare il modello di pagamento anche nel caso in cui, per effetto della compensazione operata, il modello stesso presenti un saldo finale uguale a zero. In caso di mancata presentazione della delega si applica la sanzione di lire 300.000 ridotta a lire 100.000 se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi.

11.2 Limiti della compensazione

Il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi che possono essere compensati è, fino all'anno 2000, pari a lire 500 milioni per ciascun periodo d'imposta.

Inoltre, nel caso in cui gli importi relativi ad uno stesso periodo d'imposta risultati a credito dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche siano superiori a 500 milioni di lire, le somme a debito da versare fino alla presentazione della successiva dichiarazione potranno essere compensate solo entro tale limite. La parte eccedente dovrà essere chiesta a rimborso secondo le modalità e con i limiti propri di ogni ente impositore. In particolare, per quanto riguarda le imposte, l'art. 24, comma 24, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, che richiama l'art. 25, comma 2, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, fissa in 500 milioni di lire per anno solare il tetto massimo degli importi rimborsabili. Pertanto, durante l'anno solare, l'importo massimo rimborsabile, tramite compensazione e/o procedura di conto fiscale, non può superare i 500 milioni di lire; qualora gli importi a credito risultanti dalla dichiarazione siano superiori a tale limite, per la parte eccedente, il contribuente potrà o compensare entro il mese di maggio dell'anno solare successivo oppure chiedere il rimborso in conto fiscale entro il 31 dicembre di tale anno (per le modalità di richiesta del rimborso Iva si rimanda alle istruzioni impartite nei punti V1.3 e V5).

Ad esempio, se nei primi mesi del 1998 il contribuente ha ottenuto un rimborso da conto fiscale di 100 milioni e dalla dichiarazione 1998 emerge un credito di 600 milioni, potrà compensare o chiedere a rimborso in conto fiscale un importo complessivo di imposte per 400 milioni fino al 31 dicembre 1998 ed eventualmente compensare altri 100 milioni fino a maggio 1999; per i restanti 100 milioni potrà chiedere il rimborso in conto fiscale nel corso del 1999 o riportarli a credito nella dichiarazione presentata nello stesso anno.

11.3 Applicazione della compensazione

La compensazione si applica alle seguenti condizioni:

1. Per l'anno 1998 sono ammesse alla compensazione soltanto le persone fisiche titolari di partita Iva. Si considerano tali anche coloro che hanno cessato l'attività ma sono tenuti a presentare la dichiarazione unificata (ad esempio, coloro che nel corso del 1997 hanno prodotto redditi d'impresa o derivanti dall'esercizio di arti e professioni).

Non sono, invece, ammessi alla compensazione i soci delle società di persone, che, indipendentemente dalla partecipazione alla società, non risultano anche titolari di una propria partita Iva.

2. Per quanto riguarda le imposte è possibile effettuare la compensazione dei debiti e crediti risultanti dalla presente dichiarazione e relativi alle sole voci comprese nel prospetto seguente:

IMPOSTE E CONTRIBUTI		DEBITO		CREDITO	
IRPEF	Quadro RN	Rigo	RN25	Rigo	RN26
ILOR	RO		RO10		RO11
IMPOSTA PATRIMONIALE	RK		RK17		RK18
IVA	VL		VL22		VL18
CSSN	RV		RV6		RV7
IMPOSTA SOSTITUTIVA	RQ		RQ6		
IMPOSTA SOSTITUTIVA	RT		RT8		RT9
IMPOSTA SOSTITUTIVA	RM - sezione VII		RM13 col. 2		
IMPOSTA SOSTITUTIVA	RM - sezione VIII		RM15 col. 5		
IMPOSTA SOSTITUTIVA	RM - sezione VIII		RM16 col. 2		
ACCONTO 20%	RM - sezione X		RM22		
IMPOSTA SOSTITUTIVA	RJ		RJ17 col. 2		

3. Possono essere inoltre compensati i debiti relativi all'acconto Irpef e all'acconto IRAP. Entrano nella compensazione anche la maggiorazione dello 0,50 per cento, per mese o frazione di mese, pagata per lo spostamento dei versamenti Iva nel periodo compreso dal 25 marzo al 15 giugno o per lo spostamento fino al 15 luglio, termine di tutti i versamenti relativi alla presente dichiarazione.

Prima di effettuare la compensazione, per gli importi che risultano a credito il contribuente deve scegliere se:

- richiederne il rimborso, riportandone l'importo nella colonna 1 dei righe da RX2 a RX7 del quadro RX;
- utilizzarli in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, riportandone l'importo nella colonna 2 dei righe da RX2 a RX7 del predetto quadro RX.

È consentito ripartire liberamente le somme a credito tra importi a rimborso e importi da compensare.

Gli importi a credito che il contribuente ha scelto di utilizzare in compensazione (somma dei righe da RX2 a RX7 colonna 2) devono essere prioritariamente utilizzati per compensare i debiti risultanti dalla dichiarazione (somma degli importi indicati nella colonna "DEBITO" del prospetto riportato nella pagina precedente nonché del 1° acconto Irpef ed IRAP).

Se l'ammontare complessivo dei predetti importi a credito è superiore all'ammontare complessivo degli importi a debito precedentemente indicati, il credito residuo può essere utilizzato anche per compensare versamenti periodici da effettuare entro il 15 maggio, 15 giugno e 15 luglio pure se la dichiarazione non è stata già presentata al momento in cui vengono effettuati i predetti versamenti. Le compensazioni effettuate andranno esposte nel modello di pagamento F24. In questo caso non è possibile fruire della facoltà di rateizzazione.

Se viceversa l'ammontare complessivo degli importi a credito è inferiore all'ammontare complessivo degli importi a debito il contribuente ha facoltà di rateizzare il debito residuo con le modalità indicate nel paragrafo 12.

Le compensazioni effettuate sulla base della normativa già in vigore negli anni scorsi, comprese quelle effettuate utilizzando gli eventuali crediti di imposta indicati al quadro RN, non devono essere indicate.

ATTENZIONE  Si ricorda che per quanto riguarda l'Iva i crediti risultanti dalle liquidazioni periodiche effettuate dai contribuenti possono essere computati in diminuzione solo dalle successive liquidazioni periodiche IVA. I contribuenti hanno potuto utilizzare il credito risultante dalla dichiarazione IVA compresa nella presente dichiarazione unificata anche per diminuire gli importi a debito risultanti dalle liquidazioni periodiche del 1998, effettuate nei primi mesi dello stesso anno. Ovviamente il credito Iva rilevante ai fini della compensazione in sede di dichiarazione unificata va assunto al netto dell'importo già utilizzato per diminuire gli importi a debito risultanti dalle liquidazioni periodiche. Se il contribuente ha la possibilità di utilizzare sia crediti risultanti dalla dichiarazione relativa al 1997 che crediti risultanti dalle liquidazioni periodiche 1998, dovrà utilizzare per primi tali ultimi crediti.

Per quanto riguarda i contributi previdenziali ed assistenziali, i crediti risultanti dai Modd. DM10/2 possono essere utilizzati in compensazione soltanto al momento del versamento degli importi risultanti a debito in occasione della stessa scadenza in cui emerge il credito contributivo o entro il giorno di presentazione della successiva denuncia. Ad esempio, il credito contributivo risultante dal Mod. DM10/2 con scadenza nel mese di maggio 1998 potrà essere utilizzato per compensare i versamenti periodici che vengono effettuati dal 15 maggio al 15 giugno e quelli risultanti dalle dichiarazioni che vengono effettuati entro il 15 giugno; successivamente a tale data il credito contributivo risultante dal Mod. DM10/2 con scadenza 15 maggio 1998, non utilizzato in compensazione entro il 15 giugno, verrà rimborsato dall'Inps. Tale credito non è quindi utilizzabile in occasione dei versamenti periodici che vengono effettuati dopo il 15 giugno o di quelli risultanti dalle dichiarazioni, effettuati a partire dal 16 giugno. In occasione di tali versamenti potranno, invece, essere compensati i crediti contributivi risultanti dal Mod. DM10/2 con scadenza 15 giugno.

12. LA RATEIZZAZIONE

12.1 Come si effettua

Possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte e del saldo del Csn tutti i contribuenti, anche se non titolari di partita Iva. Sono esclusi dalla rateizzazione gli acconti dovuti nel mese di novembre e quello dell'Iva del mese di dicembre.

I contribuenti che si avvalgono della rateizzazione devono rateizzare tutte le imposte e il Csn dovuti a titolo di saldo o di acconto.

Il contribuente deve indicare nella dichiarazione il numero delle rate di pari importo, in cui intende frazionare il pagamento. In ogni caso, il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre.

Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi che decorrono dal 16 giugno. Le rate devono essere pagate entro il giorno 15 di ciascun mese di scadenza per i titolari di partita Iva ed entro la fine del mese per gli altri contribuenti.

La misura degli interessi dovuti, è indicata nelle seguenti tabelle:

NON TITOLARI DI PARTITA IVA

VERSAMENTO DELLA 1ª RATA ENTRO IL 15 GIUGNO			VERSAMENTO DELLA 1ª RATA DAL 16 GIUGNO AL 15 LUGLIO	
rata	scadenza	interessi %	scadenza	interessi %
1ª	15/6	0	15/7	0
2ª	30/6	0,25	31/7	0,25
3ª	31/7	0,75	31/8	0,75
4ª	31/8	1,25	30/9	1,25
5ª	30/9	1,75	31/10	1,75
6ª	31/10	2,25	30/11	2,25
7ª	30/11	2,75		

TITOLARI DI PARTITA IVA

VERSAMENTO DELLA 1ª RATA ENTRO IL 15 GIUGNO			VERSAMENTO DELLA 1ª RATA DAL 16 GIUGNO AL 15 LUGLIO	
rata	scadenza	interessi %	scadenza	interessi %
1ª	15/6	0	15/7	0
2ª	15/7	0,50	15/8	0,50
3ª	15/8	1,00	15/9	1,00
4ª	15/9	1,50	15/10	1,50
5ª	15/10	2,00	15/11	2,00
6ª	15/11	2,50		

ATTENZIONE Se il versamento della prima rata, effettuata dai titolari e dai non titolari di partita Iva, è eseguito nel periodo 16 giugno-15 luglio, è dovuta una maggiorazione pari allo 0,50 per cento, calcolata sull'intero debito da rateizzare al netto delle eventuali compensazioni. L'importo di ciascuna rata sui cui calcolare gli interessi è pertanto costituito dal debito, comprensivo della maggiorazione dello 0,50 per cento, diviso per il numero delle rate prescelte.

12.2

Come si compila il modello di pagamento

Il contribuente non titolare di partita Iva che rateizza deve:

- 1) sommare l'importo del saldo complessivamente dovuto per le singole imposte a quello della prima rata dell'acconto Irpef eventualmente dovuto;
- 2) dividere l'ammontare così ottenuto per il numero di rate prescelte;
- 3) calcolare gli interessi complessivamente dovuti per ogni rata secondo quanto indicato nella tabella relativa ai non titolari di partita Iva sopra riportata. Tali interessi vanno esposti cumulativamente in un unico rigo nella sezione B del modello di pagamento.

Analogamente vanno calcolati gli importi delle rate dovute per il saldo del Ccssn ed esposti in un separato rigo gli interessi di rateazione determinati secondo le regole precedentemente indicate.

Il contribuente titolare di partita Iva che rateizza deve:

- 1) se vanta crediti da compensare, compilare uno o più modelli di pagamento mod. F24 per esporre nelle apposite sezioni e colonne tutti i crediti che utilizza in compensazione dei debiti risultanti dalla dichiarazione, che vanno esposti nel medesimo modello di pagamento F24. Tali modelli di pagamento F24 devono avere saldo finale pari a zero e, pertanto, i debiti devono essere esposti fino a concorrenza dei crediti;
- 2) suddividere i debiti residui di ogni imposta o del Ccssn, eventualmente maggiorati dello 0,50 per cento, per il numero di rate prescelto e compilare alle rispettive scadenze un modello di pagamento per ciascuna rata;
- 3) indicare, nei modelli di pagamento relativi alle rate successive alla prima, gli interessi determinati con le modalità indicate nella tabella relativa ai titolari di partita Iva.

ATTENZIONE  Gli interessi relativi agli importi a debito di ciascuna sezione del modello di pagamento F24 vanno esposti cumulativamente in un unico rigo all'interno della stessa sezione utilizzando l'apposito codice tributo.

Nei modelli di pagamento F24 utilizzati per effettuare versamenti rateizzati possono confluire anche crediti e debiti relativi ai versamenti periodici che non possono essere però in alcun modo rateizzati. Qualora per il contribuente risulti più agevole, è possibile effettuare le operazioni di compensazione e di versamento della prima rata ed eventualmente dei contemporanei versamenti periodici, utilizzando un unico modello di pagamento nel rispetto dei criteri precedentemente indicati. In allegato sono contenuti alcuni esempi di compilazione dei modelli di pagamento.

II - ISTRUZIONI GENERALI PER LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

R1. LE NOVITÀ DELLA DICHIARAZIONE

La dichiarazione dei redditi presenta quest'anno alcune novità, fra cui in particolare:

- non è più consentito presentare la dichiarazione congiunta neppure a coloro che hanno utilizzato tale modalità per dichiarare i redditi del 1996 o hanno effettuato versamenti congiunti. Al fine di attribuire a ciascun coniuge le eventuali eccedenze Irpef risultanti dalla dichiarazione congiunta Modello 740/97 e gli acconti versati congiuntamente, vedere in Appendice la voce "Dichiarazione congiunta Mod. 740/97 - Redditi 1996";
- alla dichiarazione non deve più essere allegata alcuna documentazione;
- il reddito d'impresa corrispondente alla remunerazione ordinaria del capitale investito è tassato con l'aliquota ridotta del 19 per cento (DIT);
- i redditi dominicali ed agrari dei terreni devono essere rivalutati rispettivamente dell'80 e del 70 per cento;
- la rendita catastale dei fabbricati deve essere rivalutata del 5 per cento, mentre la deduzione spettante per l'abitazione principale è aumentata fino a lire 1.100.000;
- non sono dovuti gli acconti relativi all'Illor, al Ccssn e all'imposta sul patrimonio netto delle imprese, in quanto soppressi a decorrere dal 1° gennaio 1998;
- è stata introdotta la possibilità di calcolare una detrazione dall'imposta lorda di importo pari al 22 per cento dei seguenti oneri:
 - ▶ spese sostenute per l'acquisto di sussidi tecnici e informatici per i soggetti portatori di handicap;
 - ▶ erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici;
 - ▶ interessi passivi, oneri accessori e rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici.



Un'ultima, importante novità riguarda i titolari di più trattamenti pensionistici che dal 1998 sono tassati alla fonte in modo cumulativo. Pertanto, se non posseggono altri redditi, già a partire dalla dichiarazione di quest'anno i pensionati che si trovano in tali condizioni non dovranno versare l'acconto dell'Irpef per il 1998 (e l'anno prossimo non dovranno fare più la dichiarazione). Se posseggono altri redditi, dovranno versare l'acconto in misura ridotta.

Analogo comportamento possono tenere i portieri, giardinieri, ecc. lavoratori dipendenti, che dal 1998 subiscono le ritenute d'acconto da parte dei condomini avendo questi assunto la veste di sostituti d'imposta.

Le principali novità di quest'anno sono evidenziate nelle istruzioni o nel margine laterale con colore azzurro.

R2. CHI NON È OBBLIGATO A PRESENTARE LA DICHIARAZIONE

2.1

Contribuenti esonerati

Non è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi chi ha posseduto:

- solo reddito di lavoro dipendente o di pensione, se questo è stato corrisposto da un unico **sostituto d'imposta** obbligato ad effettuare le ritenute d'acconto;
- solo redditi di lavoro dipendente corrisposti da più **sostituti d'imposta**, se ha chiesto a ciascuno dei successivi datori di lavoro di tener conto dei redditi erogati durante il precedente rapporto;
- solo redditi di lavoro dipendente (**o altri redditi a questi assimilati**) corrisposti da più datori di lavoro per un ammontare complessivo non superiore a lire 9.000.000 se le detrazioni per lavoro dipendente spettano per l'intero anno;
- solo redditi di lavoro dipendente (corrisposti anche da più sostituti d'imposta, ma certificati dall'ultimo **sostituto d'imposta**) e reddito dei fabbricati, derivante esclusivamente dal possesso dell'abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.), non superiore a lire **1.100.000**. Tale limite va rapportato sia al periodo dell'anno durante il quale il fabbricato è stato utilizzato come abitazione principale sia alla quota di possesso (ad es., nel caso di coniugi comproprietari al 50 per cento dell'immobile adibito ad abitazione principale per l'intero anno, il limite è pari a lire 550.000 per ciascun coniuge);
- solo reddito dei fabbricati, derivante esclusivamente dal possesso dell'abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.), non superiore a lire **1.100.000**. Tale limite va rapportato al periodo dell'anno durante il quale il fabbricato è stato adibito ad abitazione principale e alla quota di possesso;
- solo redditi dei terreni e dei fabbricati complessivamente non superiori a lire 360.000. Se tra i fabbricati è compresa l'abitazione principale, al fine della verifica del limite di lire 360.000, l'importo totale dei redditi dei terreni e dei fabbricati deve essere calcolato senza l'applicazione della deduzione spettante per l'abitazione principale;
- solo redditi esenti (pensioni di guerra; pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva; pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili; sussidi a favore degli Hanseniani; pensioni sociali). Sono altresì esenti le borse di studio corrisposte a studenti universitari e le altre borse di studio indicate in Appendice tra i redditi esenti. Non costituiscono reddito ai fini fiscali le rendite erogate dall'Inail;
- solo redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (ad es. interessi sui conti correnti bancari o postali che non sono relativi all'attività d'impresa, interessi sui BOT o su altri titoli del debito pubblico, provvigioni percepite dagli incaricati alle vendite a domicilio);
- solo redditi derivanti da nuove iniziative produttive svolte in regime fiscale sostitutivo.

Vedere in Appendice la voce «Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito».

ATTENZIONE  I contribuenti, non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, sono comunque esonerati dalla dichiarazione se l'imposta lorda corrispondente al loro reddito complessivo, tolte le detrazioni per reddito di lavoro dipendente e per carichi di famiglia e le ritenute subite, non supera lire 20.000.



I contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili (come i titolari di partita Iva) sono sempre obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi, anche nel caso in cui non hanno conseguito alcun reddito.

2.2

Obbligati alla presentazione

Tutti coloro che hanno conseguito redditi nell'anno 1997 e che non rientrano nelle condizioni di esonero sopra indicate sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi.

Si segnalano, a titolo di esempio, alcuni casi tipici di contribuenti obbligati alla presentazione della dichiarazione:

- lavoratori dipendenti che hanno cambiato datore di lavoro e sono in possesso di più certificazioni di lavoro dipendente o assimilati e/o Mod. 101 se l'imposta corrispondente al reddito complessivo supera di oltre 20.000 lire il totale delle detrazioni spettanti per lavoro dipendente e per familiari a carico e delle ritenute subite;
- lavoratori dipendenti che hanno percepito direttamente dall'Inps o da altri Enti indennità e somme a titolo di integrazione salariale o ad altro titolo, sempreché non ricorrano le condizioni di esonero previste nei punti precedenti;
- lavoratori dipendenti che devono restituire detrazioni d'imposta riconosciute dal sostituto d'imposta ma non spettanti in tutto o in parte (anche se in possesso di una sola certificazione o di un solo Mod. 101);

**LIMITI DI REDDITO PER L'ESONERO DALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
PER EFFETTO DELLE DETRAZIONI D'IMPOSTA QUANDO QUESTE SPETTANO PER L'INTERO ANNO
E I REDDITI NON SONO STATI ASSOGGETTATI A RITENUTE A TITOLO DI ACCONTO**

Lavoratori dipendenti e pensionati

Senza coniuge a carico e con reddito complessivo fino a lire		Con coniuge a carico e con reddito imponibile fino a lire	
9.000.000	(senza figli a carico)	13.506.000	(senza figli a carico)
9.129.000	(con 1 figlio a carico)	14.365.000	(con 1 figlio a carico)
9.561.000	(con 2 figli a carico)	15.000.000	(con 2 figli a carico)
9.988.000	(con 3 figli a carico)	15.200.000	(con 3 figli a carico)
10.415.000	(con 4 figli a carico)	15.564.000	(con 4 figli a carico)
10.847.000	(con 5 figli a carico)	16.264.000	(con 5 figli a carico)
11.275.000	(con 6 figli a carico)	16.961.000	(con 6 figli a carico)
11.706.000	(con 7 figli a carico)	17.661.000	(con 7 figli a carico)
12.134.000	(con 8 figli a carico)	18.361.000	(con 8 figli a carico)

Contribuenti senza redditi di lavoro dipendente o di pensione

Senza coniuge a carico e con reddito complessivo fino a lire		Con coniuge a carico e con reddito imponibile fino a lire	
1.145.000	(con 1 figlio a carico)	8.829.000	(senza figli a carico)
2.095.000	(con 2 figli a carico)	9.684.000	(con 1 figlio a carico)
3.035.000	(con 3 figli a carico)	10.543.000	(con 2 figli a carico)
3.985.000	(con 4 figli a carico)	11.400.000	(con 3 figli a carico)
4.925.000	(con 5 figli a carico)	12.261.000	(con 4 figli a carico)
5.875.000	(con 6 figli a carico)	13.120.000	(con 5 figli a carico)
6.815.000	(con 7 figli a carico)	13.979.000	(con 6 figli a carico)
7.452.000	(con 8 figli a carico)	14.757.000	(con 7 figli a carico)
		15.457.000	(con 8 figli a carico)



- lavoratori dipendenti che hanno percepito retribuzioni e/o redditi da privati non obbligati per legge ad effettuare ritenute d'acconto (ad es. portieri, collaboratori familiari, autisti, giardinieri e altri addetti alla casa);
- contribuenti che hanno conseguito redditi sui quali l'imposta si applica separatamente (ad esclusione di quelli che non devono essere indicati nella dichiarazione - come le indennità di fine rapporto ed equipollenti, gli emolumenti arretrati, le indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se percepiti in qualità di eredi - quando sono erogati da soggetti che hanno l'obbligo di effettuare le ritenute alla fonte);
- contribuenti che hanno conseguito plusvalenze e redditi di capitale da assoggettare ad imposta sostitutiva da indicare nei **quadri RT e RM**.

R3. ALTRE ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

3.1

Redditi dei figli minori o prodotti all'estero

Nel compilare la dichiarazione occorre tenere presente che:

- i genitori devono includere nella dichiarazione anche i redditi dei figli minori sui quali hanno l'usufrutto legale; per ulteriori informazioni vedere in Appendice le voci: "Redditi dei coniugi" e "Usufrutto legale". I redditi dei figli minori non soggetti ad usufrutto legale devono, invece, essere dichiarati a nome di ciascun figlio da uno dei genitori (se la potestà è esercitata da uno solo dei genitori la dichiarazione deve essere presentata da quest'ultimo);



- i residenti in Italia sono tenuti alla presentazione della dichiarazione anche per i redditi prodotti all'estero salve le eventuali diverse disposizioni contenute nelle convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate con i Paesi esteri.

3.2

**Arrotondamenti
Proventi sostitutivi
Conversione in lire**

Arrotondamenti

Tutti gli importi indicati nella dichiarazione devono essere arrotondati alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire e a quelle inferiori nel caso contrario; ad esempio 1.501 diventa 2.000; 1.500 diventa 1.000; 1.499 diventa 1.000.

Per semplificare la compilazione, sul modello sono prestampati i tre zeri finali in corrispondenza degli spazi nei quali devono essere indicati gli importi.

Proventi sostitutivi e interessi

I proventi sostitutivi di redditi e gli interessi moratori e per dilazione di pagamento devono essere dichiarati utilizzando gli stessi modelli nei quali vanno dichiarati i redditi che sostituiscono o i crediti cui si riferiscono (vedere in Appendice la voce "Proventi sostitutivi e interessi").

Conversione in lire

Nei casi in cui, per i soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa, è necessario convertire in lire redditi, spese ed oneri, originariamente espressi in valuta estera, deve essere utilizzato il cambio ufficiale del giorno in cui gli stessi sono stati percepiti o sostenuti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale o quello del giorno antecedente più prossimo. Se in quei giorni il cambio non è stato fissato, va utilizzato il cambio medio del mese. I numeri arretrati della Gazzetta possono essere richiesti alle Librerie dello Stato o alle loro corrispondenti.

Per conoscere il cambio in vigore in un determinato giorno del '97 si può consultare il sito Internet del Ministero delle finanze (www.finanze.it).



3.3

**Dichiarazione
presentata dagli
eredi o da altri
soggetti diversi
dal contribuente**

Per le persone decedute la dichiarazione deve essere presentata da uno degli eredi. Nel frontespizio del modello devono essere indicati i dati anagrafici del contribuente deceduto.

L'erede deve compilare l'apposito riquadro e sottoscrivere la dichiarazione.

Per ulteriori precisazioni circa le modalità di compilazione vedere in Appendice la Voce "Dichiarazione presentata dagli eredi o da altri soggetti diversi dal contribuente".

Per le persone decedute nel 1997 o entro il 14 febbraio del 1998 la dichiarazione deve essere presentata dagli eredi nei termini ordinari (1° giugno - 31 luglio 1998). Per le persone decedute successivamente, i termini sono prorogati di sei mesi e scadono quindi il 15 dicembre 1998 per i versamenti e il 31 gennaio 1999 per la presentazione della dichiarazione.



Se nel 1997 la persona deceduta aveva presentato il modello 730 dal quale risultava un credito successivamente non rimborsato dal sostituto d'imposta, l'erede può far valere tale credito nella dichiarazione presentata per conto del deceduto. Per ulteriori informazioni vedere in Appendice la voce "Crediti risultanti dal modello 730 non rimborsati dal sostituto d'imposta".

3.4

**Integrazione della
dichiarazione già
presentata**

I lavoratori dipendenti e i pensionati che hanno presentato il modello 730 e che si trovano nella necessità di integrare o rettificare la dichiarazione dei redditi possono farlo presentando il modello UNICO con le modalità indicate in Appendice alla voce "Integrazione del modello 730". Nella stessa voce sono contenute informazioni riguardanti i contribuenti il cui rapporto di lavoro è cessato prima che il sostituto abbia effettuato o completato il rimborso dell'Irpef e/o del Csn risultante dal prospetto di liquidazione del modello 730.

Prima della scadenza del termine di presentazione della dichiarazione i contribuenti che si trovano nella necessità di rettificare o integrare la dichiarazione già presentata possono farlo presentando un nuovo modello UNICO con le modalità indicate in Appendice alla voce "Integrazione del modello UNICO".

Dopo la scadenza del termine di presentazione del modello UNICO, i contribuenti che intendono integrare i redditi esposti nella dichiarazione (modello 730 o modello UNICO) possono usufruire del "ravvedimento operoso"; vedere in Appendice la voce omonima.

3.5

**Conservazione
della
documentazione**

Tutta la documentazione concernente i redditi, le ritenute, gli oneri, le spese, etc., esposti nella presente dichiarazione deve essere conservata dal contribuente fino al 31 dicembre 2003, termine entro il quale l'Amministrazione finanziaria ha facoltà di richiederla. Se il contribuente, a seguito di richiesta dell'Amministrazione, non è in grado di esibire idonea documentazione relativa agli oneri, alle detrazioni, alle ritenute, ai crediti d'imposta indicati o ai versamenti si applica una sanzione amministrativa.

3.6

Sanzioni

Per le sanzioni applicabili nei confronti dei contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione modello UNICO, vedere in Appendice la voce "Sanzioni".

III - COME SI COMPILA IL MODELLO BASE DI DICHIARAZIONE

Il modello base deve essere compilato da tutti i contribuenti. Ciascun contribuente è tenuto a utilizzare esclusivamente i quadri relativi ai redditi posseduti. Ad esempio, i titolari di soli redditi di lavoro dipendente e/o pensione e redditi di terreni e/o fabbricati compileranno il frontespizio, i quadri RA e/o RB, il quadro RC e il quadro RN per i redditi e il quadro RV per il contributo al Servizio sanitario nazionale.

R4. FRONTESPIZIO

4.1

Dati identificativi

Negli appositi spazi posti in alto a destra del modello vanno riportati il cognome, il nome e il codice fiscale del contribuente, rilevabile dal tesserino rilasciato dall'Amministrazione finanziaria.

Se qualcuno dei dati anagrafici (cognome, nome, sesso, luogo e data di nascita) indicati sul tesserino è errato, il contribuente deve recarsi presso un qualsiasi ufficio delle II.DD. o delle Entrate ove istituito per ottenere la variazione del codice fiscale. Fino a che questa variazione non è stata effettuata il contribuente deve utilizzare il codice fiscale attribuitogli.

Il cognome e il nome vanno indicati senza alcun titolo (di studio, onorifico, ecc.); le donne devono indicare solo il cognome da nubile.

4.2

Tipo di dichiarazione

Il contribuente deve barrare le caselle relative ai modelli di dichiarazione compilati e al proposito di versamento dell'acconto IRAP, se dovuto.

Nel caso di dichiarazione rettificativa, sostitutiva o integrativa, il contribuente deve barrare la casella "INTEGRATIVA". In proposito vedere in Appendice le voci "Integrazione del modello 730", "Integrazione del modello UNICO" e "Ravvedimento operoso".

La casella "EVENTI ECCEZIONALI" deve essere barrata da coloro che hanno fruito del differimento dei termini a seguito di danni subiti per essersi opposti a tentativi di estorsione ovvero a causa degli altri eventi eccezionali indicati in Appendice alla voce "Eventi eccezionali".

4.3

Dati del contribuente, stato civile e residenza anagrafica

In questa sezione devono essere riportati gli altri dati anagrafici del contribuente.

Per la provincia va indicata la sigla (RM per ROMA).

Chi è nato all'estero deve indicare, in luogo del Comune, lo Stato di nascita e lasciare in bianco lo spazio relativo alla provincia.

Stato civile

Lo stato civile deve essere indicato se alla data di presentazione della dichiarazione risulta variato rispetto alla dichiarazione del 1997 oppure se la dichiarazione viene presentata per la prima volta.

Residenza anagrafica

La residenza anagrafica deve essere indicata se è variata rispetto alla dichiarazione del 1997 oppure se la dichiarazione viene presentata per la prima volta.

Non costituisce variazione l'istituzione di un nuovo comune o di una nuova provincia.

Per i contribuenti che hanno il domicilio fiscale diverso dalla residenza anagrafica e per i residenti all'estero vedere le istruzioni contenute in Appendice alla voce "Domicilio fiscale diverso dalla residenza".

Per i contribuenti che hanno la nazionalità estera vedere in Appendice la voce: "Nazionalità estera".



Dichiarazione presentata da soggetto diverso dal contribuente

Per la compilazione vedere in Appendice la voce "Dichiarazione presentata dagli eredi o da altri soggetti diversi dal contribuente".

Per ulteriori informazioni vedere in Appendice la voce "Accettazione dell'eredità giacente".

Particolari modalità di presentazione della dichiarazione sono previste nel caso di:

- contribuenti deceduti;
- persone legalmente incapaci (minori ed interdetti);
- imprese individuali in liquidazione;
- contribuenti falliti;
- eredità giacente.

Accettazione dell'eredità giacente

Nel caso di accettazione di eredità giacente, nella corrispondente casella posta sul frontespizio del modello UNICO il contribuente, in riferimento ai redditi precedentemente assoggettati a tassazione separata nelle dichiarazioni presentate dal curatore con l'aliquota prevista per il primo scaglione di reddito, deve indicare:

- il **codice 1**, nel caso in cui opti per la liquidazione definitiva dell'imposta su tali redditi con le modalità previste dall'art. 18 del Tuir per i redditi soggetti a tassazione separata;
- il **codice 2**, nel caso in cui opti per la liquidazione definitiva dell'imposta su tali redditi con la tassazione ordinaria.

R5. LE SCELTE PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE E DEL QUATTRO PER MILLE DELL'IRPEF



Scelta per la destinazione dell'otto per mille allo Stato e alle Istituzioni religiose

Sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti nella dichiarazione dei redditi, una quota pari all'otto per mille dell'Irpef liquidata dagli uffici in base alle dichiarazioni annuali è destinata:

- a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale;
- a scopi di carattere religioso o caritativo a diretta gestione della Chiesa cattolica;
- per interventi sociali ed umanitari anche a favore dei paesi del terzo mondo da parte dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno;
- per interventi sociali ed umanitari anche a favore dei paesi del terzo mondo da parte delle Assemblee di Dio in Italia;
- a scopi di carattere sociale, assistenziale, umanitario o culturale a diretta gestione della Chiesa Evangelica Valdese;
- per gli interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero, direttamente dalla Chiesa Evangelica Luterana in Italia e attraverso le Comunità ad essa collegate;
- per la tutela degli interessi religiosi degli ebrei in Italia, per la promozione della conservazione delle tradizioni e dei beni culturali ebraici, con particolare riguardo alle attività culturali, alla salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale, nonché ad interventi sociali e umanitari volti in special modo alla tutela delle minoranze contro il razzismo e l'antisemitismo a diretta gestione dell'Unione delle Comunità ebraiche.

La ripartizione tra le Istituzioni beneficiarie avviene in proporzione alle scelte espresse. La quota d'imposta non attribuita viene ripartita secondo la proporzione risultante dalle scelte espresse; le quote non attribuite spettanti alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Evangelica Valdese sono devolute alla gestione statale.



La scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'Irpef si effettua mettendo la propria firma sulla prima pagina del modello UNICO in corrispondenza dell'Istituzione prescelta.

Gli imprenditori che si avvalgono dell'assistenza prestata da un Centro autorizzato di assistenza alle imprese o da un professionista alle stesse condizioni dei centri di assistenza, per esprimere la scelta devono utilizzare, in luogo del relativo riquadro del modello, l'apposita scheda allegata alle presenti istruzioni. La scheda deve essere consegnata al soggetto che presta l'assistenza in una normale busta di corrispondenza, recante l'indicazione "SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF", dopo averla chiusa e contrassegnata sui lembi di chiusura.

I contribuenti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi che si trovano nelle condizioni di seguito indicate possono effettuare la scelta utilizzando l'apposita scheda allegata alle presenti istruzioni.

Tale facoltà è riconosciuta ai contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, che nel 1997 hanno posseduto redditi per i quali la differenza tra l'imposta lorda complessiva e l'ammontare delle detrazioni spettanti per lavoro dipendente e per carichi di famiglia e le ritenute subite risulta non superiore a lire 20.000.

La scheda può essere presentata entro lo stesso termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi agli uffici postali e alle banche convenzionate utilizzando una normale busta di corrispondenza chiusa.

La busta deve recare l'indicazione "SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF", il cognome e il nome del contribuente, il codice fiscale e l'anno di presentazione. Qualora il contribuente intenda effettuare anche la scelta per la destinazione del quattro per mille, può utilizzare la medesima busta per entrambe le scelte.

In tal caso la busta deve recare l'indicazione "SCELTE PER LE DESTINAZIONI DELL'OTTO E DEL QUATTRO PER MILLE DELL'IRPEF".

5.2

Destinazione del quattro per mille dell'Irpef ai partiti politici

Una quota pari al quattro per mille dell'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali dei contribuenti che lo richiedono è destinata al finanziamento dei movimenti e partiti politici.

Per effettuare la scelta per la destinazione del quattro per mille dell'Irpef occorre mettere la propria firma nell'apposito riquadro della prima pagina del modello UNICO.

La scelta può essere effettuata solo dai contribuenti la cui imposta lorda risulti di ammontare superiore a quello delle detrazioni.

Gli imprenditori che si avvalgono dell'assistenza prestata da un Centro autorizzato di assistenza alle imprese o da un professionista alle stesse condizioni dei centri di assistenza, per esprimere la scelta devono utilizzare, in luogo del relativo riquadro del modello, l'apposita scheda allegata alle presenti istruzioni. La scheda deve essere consegnata al soggetto che presta l'assistenza in una normale busta di corrispondenza, recante l'indicazione «DESTINAZIONE DEL QUATTRO PER MILLE DELL'IRPEF», dopo averla chiusa e contrassegnata sui lembi di chiusura.

I contribuenti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi che si trovano nelle condizioni di seguito indicate possono effettuare la scelta utilizzando l'apposita scheda allegata alle presenti istruzioni.

Tale facoltà è riconosciuta ai contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili che nel 1997 hanno posseduto redditi per i quali risulta un'imposta lorda di ammontare superiore a quello delle detrazioni spettanti per lavoro dipendente e per cariichi di famiglia.

La scheda può essere presentata entro lo stesso termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi agli uffici postali e alle banche convenzionate utilizzando una normale busta di corrispondenza chiusa.

La busta deve recare l'indicazione «DESTINAZIONE DEL QUATTRO PER MILLE DELL'IRPEF», il cognome e nome del contribuente, il codice fiscale e l'anno di presentazione.

Qualora il contribuente intenda effettuare anche la scelta per la destinazione dell'otto per mille, può utilizzare la medesima busta per entrambe le schede.

In tal caso la busta deve recare l'indicazione «SCELTE PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO E DEL QUATTRO PER MILLE PER L'IRPEF».

ATTENZIONE Il contribuente può effettuare contemporaneamente la scelta dell'otto per mille e quella del quattro per mille, oppure l'una o l'altra di queste. In ogni caso, la scelta non determina un aumento delle imposte da pagare.

R6. QUADRO RA - REDDITI DEI TERRENI

6.1

Totale redditi dei terreni

Se il contribuente ha presentato la dichiarazione nel 1997 e i redditi dei terreni non sono variati e non comprendono il reddito di quelli concessi in affitto in regime legale di determinazione del canone, può compilare direttamente il riquadro "Totale redditi dei terreni" senza dover compilare il successivo quadro RA - Variazione dei redditi dei terreni.

I dati dei terreni si considerano variati quando i redditi da dichiarare sono diversi da quelli indicati nella dichiarazione dell'anno precedente, ad esempio in conseguenza di variazioni della quota o del periodo di possesso derivanti da acquisti o vendite avvenute nel corso dell'anno oppure per effetto del sorgere o venir meno di agevolazioni (perdite per eventi naturali, mancata coltivazione, ecc.).

Non si considera variazione la rivalutazione dei redditi dominicali e agrari (pari, rispettivamente, all'80 e al 70 per cento) che il contribuente è tenuto, comunque, ad effettuare secondo quanto precisato più avanti.

ATTENZIONE  Non è possibile utilizzare il presente riquadro e occorre, quindi, compilare il quadro RA, quando:

- i redditi dei terreni sono dichiarati per la prima volta;
- si sono verificate variazioni rispetto alla dichiarazione presentata l'anno precedente, anche in relazione ad uno solo dei terreni;
- si richiede, per le aziende agricole situate nei territori montani di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 o nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'art. 15 della L. 27 dicembre 1977, n. 984, la riduzione al 50 per cento della quota di Ccss (vedere in Appendice la voce "Contributo al Servizio sanitario nazionale ridotto");
- il contribuente si è avvalso delle disposizioni relative alla modificazione delle comunioni tacite familiari in imprese agricole individuali, anche in forma di impresa familiare o in aziende coniugali non gestite in forma societaria (vedere in Appendice la voce "Modificazione delle comunioni tacite familiari").

Nel **rigo RA** indicare:

- in **colonna 1**, l'importo totale del reddito dominicale dei terreni rivalutato dell'80 per cento. A tal fine dividere l'importo del reddito dominicale indicato nella precedente dichiarazione (rigo A, colonna 1 oppure rigo A10, colonna 4, del modello 740 oppure rigo 1 del modello 730-3) per 1,55 (allo scopo di ottenere il valore del reddito dominicale prima della rivalutazione del 55 per cento già operata) e moltiplicare il risultato ottenuto per 1,80;
- in **colonna 2**, l'importo totale del reddito agrario dei terreni rivalutato del 70 per cento. A tal fine dividere l'importo del reddito agrario indicato nella precedente dichiarazione (rigo A, colonna 2, oppure rigo A10, colonna 5, del modello 740 oppure rigo 2 del modello 730-3) per 1,45 (allo scopo di ottenere il valore del reddito agrario prima della rivalutazione del 45 per cento già operata) e moltiplicare il risultato ottenuto per 1,70.

Il contribuente può indicare nel **quadro RA - "Variazioni dei redditi dei terreni"** - tutti i dati relativi ai terreni da dichiarare, se questa modalità di compilazione gli risulta più agevole.



6.2

Variazione dei redditi dei terreni

Il quadro RA va utilizzato per dichiarare i redditi dominicali e agrari dei terreni in caso di variazioni rispetto a quelli indicati nella dichiarazione del 1997 ovvero se per l'anno precedente non sono stati dichiarati i redditi dei terreni. In entrambi i casi vanno indicati i dati di tutti i terreni compresi quelli che non hanno subito variazioni.



ATTENZIONE Questo quadro non deve essere utilizzato se è stato già compilato il riquadro RA - "Totale redditi dei terreni".

Questo quadro deve essere compilato:

- da coloro che possiedono a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale terreni situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti in catasto con attribuzione di reddito. In caso di usufrutto o altro diritto reale il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il terreno;
- dagli affittuari che esercitano l'attività agricola nei fondi condotti in affitto e dagli associati nei casi di conduzione associata. In tal caso deve essere compilata solo la colonna relativa al reddito agrario. L'affittuario deve dichiarare il reddito agrario a partire dalla data in cui ha effetto il contratto;
- dal titolare dell'impresa agricola individuale, anche in forma di impresa familiare o dal titolare dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria che conduce il fondo. Se tali contribuenti non possiedono il terreno a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale va compilata solo la colonna del reddito agrario.

Non devono utilizzare questo quadro i partecipanti dell'impresa familiare agricola, il coniuge dell'azienda coniugale e i soci di società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ovvero di società di fatto. In tali casi deve essere utilizzato l'apposito **quadro RH**.

Per quanto riguarda le attività considerate agricole ai fini della determinazione del reddito agrario vedere in Appendice la voce "Attività agricole". I redditi dominicale e agrario devono essere rilevati direttamente dagli atti catastali se la coltura effettivamente praticata corrisponde a quella risultante dal catasto; se non corrisponde, per la determinazione del reddito consultare in Appendice la voce "Variazioni di coltura dei terreni".

Coloro che si sono avvalsi delle disposizioni per la modificazione delle comunioni tacite familiari in imprese agricole individuali, anche in forma di impresa familiare, possono consultare in Appendice la voce "Modificazione delle comunioni tacite familiari".